



COMUNE DI UCRIA

Città Metropolitana di Messina

Recapiti telefonici: 0941.664021 – 664119 – 664292, FAX 0941.664530
ucria.protocollo@pec.it; ufficiolavoripubblici.ucria@pec.it; ucria.albopretorio@pec.it.

ORDINANZA N. 30 DEL 20/12/2021

IL SINDACO

PREMESSO che n data 16/12/2021 con Ordinanza n.29 si è disposta la sospensione delle attività didattiche nei plessi scolastici ricadenti nel Comune dal 17 al 20/12/2021 in dipendenza di accertata causa di contagi da COVID-19 tra alunni e personale docente delle relative scuole;

CONSIDERATO che per il giorno 23 c.m è stato programmato l'esecuzione di ulteriori tamponi di verifica al fine di accertare lo stato della diffusione del contagio nell'intera popolazione scolastica locale, per cui si rende necessario- e opportuno- in via prudenziale – **PROROGARE** la sospensione delle attività didattiche fino alla data del 23/12/2021 allo scopo di acquisire l'esito dei programmati controlli;

VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;

CONSIDERATO che:

- il Decreto Legge n. 19/2020, conv. in L. 35/2020, all'art. 1, conv. in L. 35/2020, prevede che "Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al - comma 2 - per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus."

- il medesimo provvedimento all'art. 1- comma 2 - stabilisce che "Ai sensi e per le finalità di cui al - comma 1- possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: [...] p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado";

-il Decreto Legge n. 6/2020 all'art. 1, conv. in L. 13/2020, prevede che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTO il decreto legge del 14 dicembre 2021 che ha ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza;

CONSIDERATA la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati all'incremento dei casi di positività accertata tra la popolazione scolastica;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale prot. n. 0033/GAB/08.01.2021 la quale, tra l'altro, prevede che i Sindaci in piena e coerente applicazione della circolare interassessoriale n.48649/13.11.2020, possono motivatamente disporre la sospensione temporanea, parziale o totale delle attività didattiche in presenza;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15-03-1963, n. 16;

VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11.12.91, n.48;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.98 e n. 30 del 23.12.2000;

VISTA la L.R. n.7/1992;

VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- La **PROROGA** della chiusura dei plessi scolastici ricadenti nel comune di Ucria dal 21/12/2021 al 23/12/2021, salvo ulteriore proroga;

DISPONE

La presente ordinanza sarà resa nota mediante:

Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line, sul sito istituzionale dell'ente e sarà data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente, nonché la trasmissione al dirigente dell'Istituto Comprensivo di Castell'Umberto, al Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi scolastici, alla Prefettura di Messina, all'ASP di Messina e al Comando della Locale Stazione Carabinieri;

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Dalla Residenza Municipale, 20/12/2021 _____

ILSINDACO
F.to -Geom. Vincenzo CRISA*-